



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 113/2025

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24126** del registro di Segreteria, proposto da:

B. N., Cod. Fisc. omissis, nato a omissis (omissis), in data omissis e residente in omissis (omissis), alla Via omissis, n° omissis, Sottocapo Aiutante della omissis, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Olga PERUGINI e Nicola PETRINI, entrambi del Foro di Taranto, presso il cui studio legale in Taranto, al P. le Dante n° 26, ha eletto domicilio, oltre che presso il rispettivo domicilio digitale pec, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del Ministro pro tempore, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella sede di Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Direttore Generale dott.ssa Antonella Isola;

nonché

Istituto Nazionale Previdenza Sociale – I.N.P.S.,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Caterina

Battaglia e dall'Avv. Silvia Parisi, giusta procura in atti

PER L'ANNULLAMENTO

del Decreto M_D A934676 CSE2024 0002871, Pos. n.

701282/A, datato 11.06.2024 del Ministero della Difesa,

Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva

(PREVIMIL) – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, che giudica

l'infermità "SPONDILOSI LOMBARE CON, PROTRUSIONI IN

L3-L4, L4-L5, L5-S1 E RADICOLOPATIA IN L4, L5 E S1" NON

dipendente da causa di servizio, al solo fine dell'accertamento

quale presupposto per la concessione del beneficio economico

della Pensione Privilegiata Ordinaria

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 15 maggio 2025;

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 02/09/2021, il Sottocapo Aiutante della omissis B. N. ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio economico dell'equo indennizzo per le infermità sofferte.

2. Con il verbale mod. BL/B n. 058 in data 01.02.2024 la C.M.O. di Taranto ha ritenuto l'infermità "Spondilartrosi lombare con protrusioni in L3-L4, L4-L5, L5-S1 e Radicolopatia in L4,L5 e S1" ascrivibile alla Categoria 8^.

3. Con parere n. 1054692024 del 06/06/2024 il Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) ha giudicato l'infermità sopra citata NON dipendente da fatti di servizio.

4. Con decreto n. 2871 dell'11/06/2024 l'Amministrazione Difesa ha riconosciuto le patologie sofferte dal ricorrente come NON dipendenti da fatti di servizio e, in conseguenza, respingeva in toto la relativa domanda per mancanza dei presupposti di legge.

5. Avverso il citato decreto, il ricorrente presentava istanza di riesame del 09/07/2024 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

6. L'Amministrazione ha perciò richiesto un nuovo parere al CVCS, che era nuovamente negativo.

7. Con l'odierno ricorso innanzi alla Corte dei Conti per la Regione Calabria, il ricorrente chiede l'annullamento del citato provvedimento e il riconoscimento della predetta infermità come dipendente da causa di servizio al fine della concessione del beneficio della pensione privilegiata, previa CTU.

8. Si è costituito il Ministero della Difesa eccependo:

- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del d.lgs. 104/2010, citando a sostegno la sentenza della Corte dei conti, sez. giur. Liguria n 89/2023;

- sempre in via pregiudiziale, la mancanza di interesse

attuale e concreto ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo il
ricorrente ancora in servizio;

- sempre in via pregiudiziale, il difetto di integrazione del
contraddittorio nei confronti del Comitato di verifica delle cause
di servizio presso il MEF, avendo il Ministero della Difesa agito
in maniera conforme al parere vincolante reso dal Comitato
medesimo;

- nel merito, il rigetto per infondatezza. Si è opposto alla
invocata CTU che assolverebbe ad una finalità meramente
esplorativa.

9. Si è costituito l'INPS, eccependo:

- in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per
assenza della previa domanda amministrativa ex art. 153,
comma 1 lett. b) c.g.c.;

- nel merito, il rigetto per infondatezza.

10. Con note difensive del 5 maggio 2025, il ricorrente
ha contrastato le argomentazioni dell'INPS, assumendo che la
mancata presentazione della domanda di pensione non è
ostativa all'ammissibilità del ricorso secondo quanto stabilito
dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la decisione n.
12/2023 del 17.08.2023. Ha perciò insistito sulla piena
legittimazione passiva dell'INPS nel giudizio odierno e insistito
per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate col ricorso
introduttivo.

11. All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori delle

parti presenti hanno discusso la causa riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi.

12. Meritano scrutinio preliminare il difetto di giurisdizione sollevato dal Ministero della Difesa, l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevato dall'INPS e il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF, anche questo sollevato dal Ministero della Difesa.

Tutte le eccezioni preliminari sono infondate.

Quanto al difetto di giurisdizione, reputa il Ministero della Difesa che la Corte dei conti non è competente sulla domanda azionata dal ricorrente per essere invece competente il giudice del rapporto di lavoro e, dunque, il giudice amministrativo, secondo quanto indicato anche dalla recente sentenza della Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 89/23.

La doglianza è infondata, in quanto il Ministero non offre la giusta lettura alla sentenza sopra richiamata che, pur riguardando una fattispecie analoga (ma non identica) a quella del presente giudizio, esprime il principio opposto. Ed infatti nella fattispecie sottesa al giudizio di cui alla sentenza della Sezione Liguria richiamata dall'ente ministeriale, il ricorrente aveva sì richiesto l'annullamento del parere (negativo) del CVCS, ma in funzione dell'equo indennizzo, senza alcuna menzione e/o riferimento al beneficio pensionistico e senza che potesse farsi valere il principio dell'unicità dell'accertamento. Anzi, proprio nel passaggio motivazionale di interesse, "In disparte la

mancata evocazione in giudizio dell'Ente previdenziale e l'assenza in atti di una domanda amministrativa o dell'espressione di una qualche pretesa volta a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato, unitamente alla predisposizione del gravame in termini marcatamente impugnatori di singoli atti amministrativi sulla scorta di censure e petita tipicamente deducibili innanzi al Giudice amministrativo, in alcun punto - in fatto ed in diritto - del ricorso si tratta e si chiede di pensioni e di un trattamento pensionistico ambito. Ne discende che la controversia, come esposta nella domanda giudiziale formulata nelle conclusioni del ricorso e come posta negli atti sul piano sostanziale, si riferisce all'accertamento della dipendenza delle infermità per causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo".

Non così nell'odierno giudizio, ove non solo l'INPS è stato evocato, ma in cui la domanda è volta esclusivamente in funzione del (futuro) beneficio pensionistico.

Pertanto, il difetto di giurisdizione sollevato dal Ministero della Difesa, siccome infondato, deve essere respinto.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa, essa è parimenti infondata alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte n. 12 del 2023 e opportunamente segnalato dalla difesa del ricorrente (<<È ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui

l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata>>).

Quanto alla mancanza di interesse attuale e concreto ad agire ex art. 100 c.p.c. per essere il ricorrente ancora in servizio, l'eccezione si appalesa ugualmente infondata, dal momento che anche in questo caso il principio di diritto espresso dall'organo nomofilattico della Corte dei conti con la richiamata decisione n. 12 del 2023 ha quale presupposto sostanziale il fatto che l'accertamento invocato cade sul <<futuro>> trattamento pensionistico di privilegio, in quanto l'oggetto dell'interesse attuale e concreto è la rivalutazione dei presupposti legittimanti il diritto alla PPO, non la PPO in sé stessa.

Infine, è infondata pure la domanda di integrazione del contraddittorio (sebbene non esplicitata dal Ministero della Difesa), nei confronti del MEF presso cui è incardinato il CVCS. Ciò in quanto l'accertamento amministrativo operato dal Comitato di verifica per le cause di servizio si appalesa come una fase endoprocedimentale privo di immediata lesività per la parte che, come opportunamente è stato fatto, ha impugnato il

provvedimento negativo di rigetto.

13. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto per mancanza di prova sui fatti costitutivi oggetto della domanda, omettendo qualunque allegazione di segno contrario al diniego di riconoscimento della causa di servizio, non potendo accedersi alla richiesta di invocata CTU che si risolverebbe, allo stato degli atti, in una consulenza meramente esplorativa. Questo Giudice intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “né può procedersi, come peraltro richiesto dal ricorrente, al conferimento di incarico di CTU medico – legale, la quale è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti nel processo (Sez. Piemonte, n. 93/2017; Cass., sez. VI, ord. n. 26839/2016) e giammai può produrre l’effetto di esonerare una delle parti dall’onere di allegazione e di prova a suo carico (ex plurimis, Sez. III/A, sent. n. 424/2015). Tale mezzo di prova è, dunque, legittimamente negato qualora sia finalizzato a supplire alla mancanza, in cui è incorsa la parte, di idonee allegazioni o prove, ovvero nel momento in cui miri, come nella fattispecie, a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (in tema di divieto di “ctu esplorativa”, ex plurimis, Cass. Sez. VI, ord. n. 26839/2016, cit.; id. n. 3130/2011 – Corte dei conti, Sezione Campania, n. 194/2023)”.

Calando queste conclusioni sulla fattispecie di causa, non v'è, ad esempio, in atti, una perizia di parte che evidenzi, in senso favorevole al ricorrente, le criticità da cui sarebbe avvinto il provvedimento del CVCS e che, per tale via, possa consentire al Giudicante di porsi l'interrogativo sull'opportunità di adire una consulenza tecnica. La mera constatazione che il parere negativo reso, due volte confermato, è errato perché non considera il servizio quale elemento concausale della patologia sofferta, non è sufficiente.

Il ricorso viene, in conclusione, respinto.

14. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da B. N. contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro *pro-tempore* e contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, lo respinge.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

IL GIUDICE

firmato digitalmente, CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 15/05/2025

Il Giudice

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

Depositata in segreteria il 15.05.2025

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni